

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 1 - 2017

Verona, 30 gennaio 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

<u>www.apiverona.it</u> e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito <u>www.apiverona.it</u> nella sezione News



NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Trasporti transfrontalieri, proroga	3
DISCARICA - ISPRA: Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario	ai fini
dello smaltimento dei rifiuti in discarica	3
MUD 2017 (denuncia rifiuti) - D.L. n. 244/2016, scadenza 30 aprile p.v.	4
RAEE – Rifiuti elettrici ed elettronici, guida allo smaltimento	5
RIFIUTI/IPPC - Indicazioni ministeriali, Circolare n. 27569/2016	5
SISTRI - Proroga, D.L. n. 244 del 30/12/2016	6
VIA/VAS – Definiti costi e modalità pagamento procedure, D.M. 17.01.2017	7



NEWS SICUREZZA

Bando ISI INAIL 2016	7
RISCHIO CHIMICO - Nuova Guida Europea sulla silice libera cristallina nei cantieri	8
SICUREZZA LAVORO – Registri esposti agenti cancerogeni e biologici, D.L. 244/2016	9



NEWS AREA TECNICA

ADR 2017- Recepita la Direttiva (UE) 2016/2309	9
APPARECCHIATURE CON IDROFLUOROCARBURI – Adempimenti	10
ATMOSFERE ESPLOSIVE - Norma CEI EN 60079-10-1 e guida CEI 31-108	10
CLP/FITOSANITARI – Documento Istituto Superiore Sanità, classificazione	11
MATERIALE ELETTRICO BASSA TENSIONE – Indicazioni ministeriali	11
PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE - Modificate le disposizioni relative alle tolleranze p	reviste
per la verifica della conformità di alcuni prodotti Regolamento UE n. 2016/2282	12
REACH/CLP - Rettifica del regolamento CLP 1272/2008	13
REACH - Restrizioni All. XVII. aggiunto l'uso del BISFENOLO A (BPA) nella carta termica	13



APPROFONDIMENTI

APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA FGAS-Aggiornamento normativa 13





NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Trasporti transfrontalieri, proroga http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-trasporti-transfrontalieri-proroga/

Con la Delibera n. 1 del 23 gennaio 2017 il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha disposto la proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

Il termine entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 120/2014, e della stessa deliberazione n. 3/2016, è prorogato alla data del 15 maggio 2017

Pertanto le imprese che effettuano trasporti transfrontalieri (categoria 6), in possesso di ricevuta d'iscrizione *ante* delibera 3/2016, hanno tempo fino al 15 maggio 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione.

DISCARICA - ISPRA: Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica

http://www.apiverona.it/discarica-ispra-criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica/

Fonte ISPRA

La legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, reca "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e contiene misure in materia di tutela della natura, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

L'articolo 48 della citata legge, integrando l'articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all'ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.

L'ISPRA, in collaborazione con le agenzie, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.

Sulla base delle disposizioni normative sono state in primo luogo individuate le finalità del pretrattamento. Per diverse tipologie di rifiuti, il d.lgs. n. 36/2003 (articolo 6) e, in generale, la normativa di settore prevede espliciti divieti di smaltimento in discarica. Per tali rifiuti, non è pertanto, necessario individuare criteri tecnici.

Coerentemente con i criteri di classificazione di cui all'articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, la linea guida tratta separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali.



Per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell'efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso i rifiuti, sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:

- rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
- rifiuti biodegradabili e putrescibili;
- rifiuti a matrice organica;
- rifiuti a base di amianto o contenenti amianto.

Infine, sono individuati i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso. Pubblicazione disponibile solo in formato elettronico.

MUD 2017 (denuncia rifiuti) - D.L. n. 244 del 30/12/2016, scadenza 30 aprile p.v. http://www.apiverona.it/mud-2017-denuncia-rifiuti-d-l-n-244-del-30122016-scadenza-30-aprile-p-v/

Fonte CCIAA Verona

L'articolo 12 del D.L. n. 244/2016 ha modificato il D.L. 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125/2013, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonchè le relative sanzioni.

L'articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare <u>entro il 30 aprile 2017</u>, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015. La presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. Restano immutate le modalità di compilazione e trasmissione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati.

Nel mese di gennaio saranno disponibili:

- ♦ il portale informativo MUD2017 raggiungibile all'indirizzo mud.ecocerved.it;
- ♦ il portale <u>www.mudcomuni.it</u> per la presentazione della Comunicazione MUD da parte dei Comuni.

Nel mese di febbraio saranno rilasciati:

- ♦ il software per la compilazione (aggiornato rispetto a quello del 2016), che potrà essere scaricato dal sito www.ecocerved.it;
- ♦ i portali <u>www.mudtelematico.it</u> (per la trasmissione del MUD in via telematica) e mudsemplificato.ecocerved.it per la compilazione del MUD da inviare su supporto cartaceo.

Dalla data del 15 dicembre 2016 non è più attivo il sistema telematico per la compilazione e l'inoltro del MUD 2016 (relativo ai dati 2015).



Il sistema verrà reso disponibile, per l'invio del MUD 2017 (relativo ai dati 2016) a partire dal 27 febbraio 2017.

Si ricorda che, nel 2016, ISPRA ha predisposto istruzioni aggiuntive rispetto alla presentazione del MUD che sono tuttora valide

RAEE – Rifiuti elettrici ed elettronici, guida allo smaltimento http://www.apiverona.it/raee-rifiuti-elettrici-ed-elettronici-guida-allo-smaltimento/

Fonte Ecodom

Tra i tanti tipi di rifiuti che "produciamo" ogni giorno (e dai quali rischiamo ogni tanto di finire sommersi) ci sono anche i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Piccoli e grandi elettrodomestici, computers, cellulari, televisori, lampadine a risparmio energetico, ma anche orologi, radiosveglie, videogiochi ... tutte le apparecchiature che funzionano con la corrente elettrica quando (prima o poi) smettono di funzionare e devono essere gettate via diventano RAEE, cioè Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Per spiegare ai cittadini cosa sono i RAEE e quale sia il modo migliore per smaltirli, Ecodom (il principale Consorzio operante in Italia nella gestione dei RAEE) e Cittadinanzattiva hanno realizzato una guida dal titolo: "Rifiuti elettrici ed elettronici: come fare?", disponibile on line, tramite i social network e i siti www.cittadinanzattiva.it e www.ecodom.it

RIFIUTI/IPPC - Indicazioni ministeriali per l'applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), Circolare n. 27569/2016 http://www.apiverona.it/rifiutiippc-indicazioni-ministeriali-per-lapplicazione-della-disciplina-in-materia-di-prevenzione-e-riduzione-integrate-dellinquinamento-ippc-circolare-n-275692016/

Resa disponibile dal Ministero dell'ambiente la circolare n. 27569/2016 recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46".

La circolare fornisce chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- 1. Individuazione della capacità produttiva dell'installazione
- 2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006

In particolare, in merito alla categoria IPPC 5.5 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" viene chiarito che è escluso da detta categoria IPPC 5.5 qualunque accumulo temporaneo effettuato presso il produttore degli stessi prima della raccolta, sia esso classificabile come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo.

- 3. Parti di installazione gestire separatamente
- 4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
- 5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento



6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore

In attuazione dell'AIA il gestore è tenuto ad effettuare una serie di controlli su vari parametri ritenuti significativi da parte dell'autorità competente e che il loro esito sia comunicato all'autorità stessa e ad altri enti. E' possibile che tali esiti indichino la verosimile presenza di non conformità rispetto ai contenuti dell'autorizzazione o potrebbero essere imprecisi o fraintesi; pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione. In questi casi, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore".

- 7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT
- 8. Attività di produzione di farine per mangimi
- 9. Obblighi vari (limiti "tabellari", tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione ad albi, ...) per gli impianti dotati di AIA

La circolare precisa che le aziende AIA che svolgono attività di recupero rifiuti possono usufruire del regime semplificato ex arrt. 216 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso le attività, ad AIA rilasciata e aggiornata, sono oggetto di autorizzazione ordinaria esplicita e pertanto non sono più tenute al pagamento dell'iscrizione al registro provinciale e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato.

10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

SISTRI - Proroga, D.L. n. 244 del 30/12/2016 http://www.apiverona.it/proroga-sistri-d-l-n-244-del-30122016/

Fonte CCIAA Verona

II D.L. 244/2016 (Milleproroghe) all'art.12 comma 1 lett. a) e b) rinvia nuovamente il termine per l'adeguamento a SISTRI.

Viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:

- 1) del termine per il subentro del nuovo concessionario nella gestione del servizio
- 2) del periodo in cui continua ad applicarsi il doppio regime (cartaceo e informatico) per la registrazione dei rifiuti speciali fino all'assegnazione della concessione del servizio di gestione Sistri;
- 3) della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall'art. 260-bis del D..Lgs. n. 152/2006 per l'omissione dell'iscrizione a Sistri e il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.

Durante questo periodo non si applicano le sanzioni per mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI.

Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, le sanzioni per la mancata iscrizione o per il mancato pagamento del contributo sono ridotte del 50 per cento.

In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31/12/2017, continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.

Rimangono immutate quindi le attività delle CCIAA e delle Sezioni Regionali che continueranno a rilasciare alle imprese i dispositivi trasmessi da SISTRI, utilizzando i sistemi informativi resi disponibili da Ecocerved /Infocamere.



VIA/VAS – Definiti i costi e le modalità di pagamento per le procedure, decreto ministeriale 17.01.2017

http://www.apiverona.it/viavas-definiti-i-costi-e-le-modalita-di-pagamento-per-le-procedure-decreto-ministeriale-17-01-2017/

Fonte http://www.va.minambiente.it/

La Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha emanato il **Decreto direttoriale n.6 del 17 gennaio 2017** recante le modalità di versamento degli oneri economici ai sensi del "Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 245 del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 1 del 2 gennaio 2017.

Nell'Allegato I "Modalità di versamento degli oneri economici dovuti per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, Verifica di Assoggettabilità a VIA, VIA (Legge Obiettivo 443/2001), Verifica di Ottemperanza (Legge Obiettivo 443/2001), Verifica di Attuazione (Legge Obiettivo 443/2001), per i piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, Verifica di Assoggettabilità a VAS e per la revisione dei provvedimenti già emanati di VIA, VIA (Legge Obiettivo 443/2001) e VAS, ai sensi del Regolamento adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.245 del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.1 del 2 gennaio 2017" del Decreto direttoriale n.6 del 17 gennaio 2017" vengono fornite le indicazioni sulla documentazione da presentare e sono illustrate le modalità per il calcolo del valore delle opere, per il versamento del contributo e per la presentazione dell'attestazione di pagamento.

Sul Portale delle valutazioni ambientali link http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica è stata infine aggiornata modulistica di riferimento per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (valore delle opere e pagamento oneri istruttori).

Per facilitare le Autorità procedenti ed i Proponenti nella predisposizione della documentazione tecnicoamministrativa associata alle diverse procedure di VAS e di VIA e per rendere più rapida ed efficiente la verifica della completezza della documentazione da parte delle competenti strutture del Ministero dell'Ambiente, sono stati predisposti appositi formati standard dei principali atti amministrativi, per garantire omogeneità e completezza delle informazioni necessarie all'accoglimento delle istanze, ai sensi della normativa vigente.



NEWS SICUREZZA

Bando ISI INAIL 2016 http://www.apiverona.it/bando-isi-inail-2016/

Fonte Inail

Con Determina del Presidente n. 381 del 15 dicembre 2016 l'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.



I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

- 1. Progetti di investimento
- 2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- 3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- 4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA. Per i progetti di investimento, i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

Il contributo (che pertanto riassumendo è pari al 65% dell'investimento, fino a un massimo di 50.000 euro per i progetti di cui al punto 4 e di 130.000 euro per tutti gli altri punti), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, come specificato negli Avvisi regionali.

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Sul sito dell'Inail è disponibile la documentazione comune a tutte le regioni. Gli allegati specifici sono reperibili nelle cartelle compresse della sezione "Avvisi pubblici regionali".

RISCHIO CHIMICO - Nuova Guida Europea sulla silice libera cristallina nei cantieri http://www.apiverona.it/rischio-chimico-nuova-guida-europea-sulla-silice-libera-cristallina-nei-cantieri/

Fonte: osha.europa.eu

Il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIP), in collaborazione con il ministero del Lavoro dei Paesi Bassi, ha pubblicato una guida destinata agli ispettori nazionali del lavoro su come affrontare i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione alla silice cristallina respirabile (SLC) nei cantieri.

L'insorgenza di malattie quali silicosi, broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD) e cancro ai polmoni, ha posto particolare attenzione all'esposizione dei lavoratori alla silice libera cristallina, in relazione anche alla presenza ubiquitaria della sostanza stessa.



Tra i settori più a rischio è presente sicuramente la cantieristica, in base all'ampia diffusione europea e agli elevati rischi in termini di potenziale esposizione e numero di lavoratori potenzialmente esposti.

La guida fornisce agli ispettori nazionali del lavoro svariate informazioni riguardanti la silice libera cristallina, tra le quali rischi per la salute, quadro normativo europeo vigente, misure di controllo, attività con presenza di SLC, ecc.

SICUREZZA LAVORO – Registri esposti agenti cancerogeni e biologici, D.L. 244/2016 http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-registri-esposti-agenti-cancerogeni-e-biologici-d-l-2442016/

Il Decreto Legge n. 244, del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe 2016), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, contiene una modifica al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008.

In particolare, l'articolo 3, comma 2 del D.L. 244/2016 recita "2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi»."

Pertanto fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).



NEWS AREA TECNICA

ADR 2017- Recepita la Direttiva (UE) 2016/2309 http://www.apiverona.it/adr-2017-recepita-la-direttiva-ue-20162309/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 345/48 del 20.12.2016 la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

L'ADR 2017 si applica ai trasporti internazionali dal 1 gennaio 2017 ed a quelli interni obbligatoriamente dal 1 luglio 2017. Gli Stati membri devono adeguarsi mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2017.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà emanare un decreto per recepire la Direttiva in questione e rendere obbligatorio il rispetto delle disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN a partire dal 1° luglio 2017.



APPARECCHIATURE CON IDROFLUOROCARBURI – Adempimenti per apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore

http://www.apiverona.it/apparecchiature-con-idrofluorocarburi-adempimenti-per-apparecchiature-di-refrigerazione-condizionamento-daria-e-pompe-di-calore/

Con Regolamento del 2 giugno 2016 n. 879 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 giugno 2016 n. 146), la Commissione Europea ha stabilito i contenuti della dichiarazione di conformità per l'immissione sul mercato delle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore caricate con gli idrofluorocarburi aventi 5 tonnellate o più di CO2 equivalente (secondo la disciplina comunitaria sui gas fluorurati a effetto serra ex Reg. UE n. 517/2014)

Si ricorda che dal 1° gennaio 2017 i produttori di dette apparecchiature devono assicurare che gli idrofluorocarburi HFC contenuti nei prodotti siano ricompresi all'interno del sistema di quote mediante la predisposizione di apposita documentazione e tramite la predisposizioni di una specifica dichiarazione di conformità, redatta secondo il facsimile contenuto nel suddetto regolamento. Detta documentazione e la dichiarazione di conformità vanno conservate per almeno cinque anni dal momento dell'immissione in commercio di tali apparecchiature.

Ogni anno i produttori e gli importatori degli idrofluorocarburi HFC possono immettere in commercio nell'Unione una quantità (quota) di detti gas non superiore alle percentuali riportate in tabella:

Anni	Percentuale relativa alla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio e relative quote	Percentuale di riduzione	
		Rispetto al 2015	Rispetto al periodo precedente
2015	100 %	-	-
2016-2017	93 %	7 %	7 %
2018-2020	63 %	37 %	30 %
2021-2023	45 %	55 %	18 %
2024-2026	31 %	69 %	14 %
2027-2029	24 %	76 %	7 %
2030	21%	79 %	3 %

Nota: il valore della quantità di idrofluorocarburi di partenza per l'anno 2015, a cui applicare la percentuale di riduzione, è stato determinato effettuando la media annua della quantità totale dei gas immessi in commercio nell'Unione nel periodo dal 2009 al 2012 e che corrisponde a 183 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

ATMOSFERE ESPLOSIVE - Norma CEI EN 60079-10-1 sulla classificazione e guida CEI 31-108 alla progettazione in luoghi con pericolo di esplosione

http://www.apiverona.it/atmosfere-esplosive-norma-cei-en-60079-10-1-sulla-classificazione-eguida-cei-31-108-alla-progettazione-in-luoghi-con-pericolo-di-esplosione/

Fonte CEI

Pubblicata la Norma CEI EN 60079-10-1 "Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas" (Classificazione CEI:31-87)

La norma tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi dei pericoli associati alla presenza di gas o vapori o nebbie infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta scelta ed installazione di apparecchiature per l'uso in un luogo pericoloso.



Essa si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, in miscela con aria in condizioni atmosferiche normali.

Inoltre pubblicata la Guida CEI 31-108 "Atmosfere esplosive - Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)".

La Guida ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, compresa la scelta delle apparecchiature, dell'installazione (montaggio) e della verifica iniziale o di conformità degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas e vapori infiammabili o da polveri combustibili, al fine di ridurre la probabilità che essi siano causa di accensione di atmosfere esplosive in funzionamento normale o in occasione di specifici guasti.

CLP/FITOSANITARI – Documento Istituto Superiore Sanità, classificazione dei prodotti fitosanitari

http://www.apiverona.it/clpfitosanitari-documento-istituto-superiore-sanita-classificazione-dei-prodotti-fitosanitari/

Fonte Istituto Superiore della Sanità www.iss.it

Pubblicato sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità un Documento orientativo per la classificazione dei prodotti fitosanitari in applicazione al Regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP)

Il presente documento offre una serie di orientamenti di base in merito alle modalità operative ed ai criteri stabiliti dal nuovo Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging, CLP) delle sostanze e delle miscele entrato in vigore il 20 gennaio 2009 negli Stati membri dell'Unione Europea.

In particolare, il presente lavoro rappresenta un documento di orientamento per la classificazione dei prodotti fitosanitari in applicazione al Regolamento CLP, in vigore dal 1° giugno 2015, al fine di acquisire una conoscenza pratica dei criteri, delle modalità operative e delle procedure previste dal nuovo Regolamento.

Questo documento è destinato ai fornitori, produttori, importatori, utilizzatori compresi i formulatori, i reimportatori ed i distributori nonché le associazioni di categoria, che si trovano ad applicare ed interpretare le nuove regole di classificazione previste dal Regolamento CLP.

MATERIALE ELETTRICO BASSA TENSIONE – Indicazioni ministeriali sulle recenti disposizioni, Circolare prot. n. 282923/2016

http://www.apiverona.it/materiale-elettrico-bassa-tensione-indicazioni-ministeriali-sulle-recenti-disposizioni-circolare-prot-n-2829232016/

Fonte Ministero Sviluppo economico

Resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ la Circolare prot. n. 282923/2016 recante "Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di recipienti semplici a pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura,ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione."



La circolare contiene chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di:

- recipienti semplici a pressione,
- •prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica,
- •strumenti per pesare a funzionamento non automatico,
- strumenti di misura.
- •ascensori e loro componenti di sicurezza,
- •apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
- •materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

In particolare fornisce indicazioni in merito alle modalità per applicare correttamente le recenti disposizioni relative alla marcatura CE del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (ex D.Lgs. 86/2016).

La circolare precisa che nel caso in cui la dichiarazione UE non accompagni il materiale elettrico durante la fase di messa a disposizione del mercato, non deve essere considerata come "non conformità formale" (benché il D.Lgs. 86/2016 la preveda) nè oggetto di relativa sanzione in quanto la normativa europea non contempla detta circostanza mentre il provvedimento nazionale di recepimento per errore lo prevede.

Inoltre non deve essere applicata la sanzione nel caso in cui l'indirizzo postale del fabbricante o dell'importatore riportato sul materiale elettrico (o se non possibile sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento), non è indicato anche in lingua italiana o in lingua italiana, in quanto la normativa comunitaria prevede che le informazioni relative al contatto del fabbricante o dell'importatore devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato; la Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016 precisa che non occorre che l'indirizzo o il paese siano tradotti nella lingua dello Stato membro dove il prodotto è messo a disposizione sul mercato, ma i caratteri della lingua utilizzata devono permettere di identificare l'origine e il nome della società.

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE - Modificate le disposizioni relative alle tolleranze previste per la verifica della conformità di alcuni prodotti Regolamento UE n. 2016/2282 http://www.apiverona.it/progettazione-ecocompatibile-modificate-le-disposizioni-relative-alle-tolleranze-previste-per-la-verifica-della-conformita-di-alcuni-prodotti-regolamento-ue-n-20162282/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 346 del 20 dicembre 2016 il Regolamento UE n. 2282 del 30 novembre 2016.

Con tale regolamento la Commissione Europea ha modificato le disposizioni relative all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica della conformità dei seguenti prodotti:

- gli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo
- le caldaie a combustibile solido
- gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
- i prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori
- gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale



REACH/CLP - Rettifica del regolamento CLP 1272/2008 http://www.apiverona.it/reachclp-rettifica-del-regolamento-clp-12722008/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 349/1 del 21 dicembre 2016 la Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).

REACH - Restrizioni All. XVII, aggiunto l'uso del BISFENOLO A (BPA) nella carta termica http://www.apiverona.it/reach-restrizioni-all-xvii-aggiunto-luso-del-bisfenolo-a-bpa-nella-carta-termica/

Fonte eur-lex.europa.eu

Sulla G.U.U.E del 13 dicembre 2016 (Serie L 337) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/2235 che modifica l'All. XVII al REACH mediante l'inserimento della voce 66 relativa all'uso del Bisfenolo A nella carta termica.

La Commissione europea (COM) nel prendere la decisione finale su questa nuova proposta di restrizione si è basata sui pareri finali dei due comitati ECHA (RAC e SEAC) concludendo che esiste un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori che manipolano carta termica contenente una concentrazione in peso di BPA pari o superiore allo 0,02 %.

Inoltre la COM, sulla base di quanto espresso dal SEAC in merito all'accessibilità economica e agli effetti relativi alla distribuzione, ritiene che la restrizione proposta permetterebbe di evitare i rischi individuati senza imporre un onere significativo all'industria, alla catena di approvvigionamento o ai consumatori.

Da tali considerazioni ne deriva quindi, che la restrizione proposta dalla Francia è una misura adeguata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati per la salute dei lavoratori che manipolano carta termica contenente BPA. Inoltre tale restrizione regolamentando anche l'immissione sul mercato garantisce un margine di protezione più elevato nei confronti dei consumatori.

Pertanto nell'All. XVII al REACH viene aggiunta la voce 66 la quale stabilisce che dopo il 2 gennaio 2020 non è più ammessa l'immissione sul mercato di carta termica contenente Bisfenolo A in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso.



APPROFONDIMENTI

APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA FGAS-Aggiornamento normativa

http://www.apiverona.it/apparecchiature-contenenti-gas-fluorurati-a-effetto-serra-fgas-aggiornamento-normativa/

Fonte sito Ministero Ambiente

Si ritiene opportuno evidenziare i contenuti di recente aggiornati e messi a disposizione sul sito del Ministero dell'Ambiente <u>www.minambiente.it</u> (sezione Clima) relativi alla disciplina prevista per le apparecchiature e gli impianti contenenti FGAS.



Il Regolamento UE del 16 aprile 2014 n. 517 che ha abrogato il precedente Regolamento CE n. 842/2006, ha stabilito nuove disposizioni in merito ai gas fluorurati a effetto serra. Sono soggette alle citate disposizioni qualora contenenti gas fluorurati a effetto serra: le apparecchiature di refrigerazione; le apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; le pompe di calore fisse; le apparecchiature fisse di protezione antincendio; i commutatori elettrici, intesi i dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica; i cicli Rankine a fluido organico, inteso il ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica.

Dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature e gli impianti contenenti meno di 3 kg e che a fronte delle modifiche normative in materia, hanno il gas fluorurato a effetto serra (fgas) che è pari o superiore a 5 tonnellate di Co2 equivalente, devono essere assoggettati ai controlli delle perdite ai sensi dalla legislazione vigente.

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006

Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 (pdf, 975 KB) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.

Tuttavia, i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

Il Regolamento (CE) n. 1493/2007 è stato abrogato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB) della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Rispetto all'attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas). In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:

- controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
- obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
- obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
- controllo dell'uso di F-gas (articolo 13).

Inoltre, il Regolamento introduce:

- •ulteriori restrizioni relative all'immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
- •specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
- •riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).



Chiarimenti in merito all'attuazione all'articolo 11, paragrafo 4

Si rappresenta che l'articolo 11, paragrafo 4, prevede:

"Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell'articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell'articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra."

In attesa dell'adeguamento del sistema di certificazione, l'articolo 11, paragrafo 4, si applicherà ai soggetti per i quali esiste già la certificazione/attestazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. Pertanto, per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente.

Inoltre si specifica che, in virtù della definizione di "impresa" (articolo 2, punto 30) del Regolamento (UE) n. 517/2014:

- "«impresa», la persona fisica o giuridica che:
- a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
- b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
- c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- e) è l'operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra:
- f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell'allegato II;
- g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato II;
- "l'articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell'articolo 10. Inoltre, si specifica che tale articolo non si applica alle imprese che svolgono esclusivamente le attività di raccolta, trasporto e consegna di F-gas e che non sono soggette a certificazione.

In assenza di ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione dell'articolo 11(4) per le imprese che vendono F-gas, queste sono tenute al rispetto della disposizione nei modi ritenuti più efficaci.

Infine, si sottolinea che le imprese che continuano a svolgere le attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 senza possedere il pertinente certificato violano un obbligo di legge e sono soggette alle sanzioni di cui al <u>D.Lgs. n. 26/2013</u>.

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE E REGISTRO DEGLI IDROFLUOROCARBURI (HFC)

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede un phase-down degli HFC, secondo cui l'immissione in commercio di tali sostanze, da parte delle singole imprese, è soggetta a limiti quantitativi. Dal 1 gennaio 2015 è necessario che tutti i produttori ed importatori che immettono in commercio, nell'anno civile considerato, almeno 100 tonnellate di CO2 equivalenti di HFC ottengano una quota.

Come previsto all'articolo 16 e agli Allegati V e VI, del Regolamento, la Commissione Europea assegna le quote, in termini di tonnellate di CO2 equivalenti, agli importatori e ai produttori di gas in "bulk" (sfusi). Non vengono invece assegnate quote ai produttori ed importatori di prodotti ed apparecchiature che contengono HFC.



In accordo con l'articolo 17, del Regolamento, è stato istituito il Registro HFC cioè un registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio degli HFC.La registrazione al Registro HFC è obbligatoria per le imprese che vogliono ricevere una quota.

Nella procedura di assegnazione delle quote, è necessaria una distinzione tra due tipologie di imprese:

- i. "Incumbents" ("in carica"), include tutti i produttori e importatori che intendono immettere nel mercato dell'Unione almeno 100 tonn. di CO2 equivalenti di HFC nel 2015 e negli anni successivi, e che hanno comunicato, in applicazione dell'Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell'Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012. La Commissione determina per ogni incumbent un valore di riferimento che si ottiene dalla quantità media annuale di HFC immessa in commercio nell'Unione nel periodo 2009-2012. Nel calcolo del valore di riferimento la Commissione tiene conto anche dei dati relativi agli usi per i quali è prevista un esenzione dal meccanismo di phase-down di cui all'articolo 15, paragrafo (2), lettere da a) a e), del Regolamento. Ogni impresa riceve una quota corrispondente all'89% del valore di riferimento moltiplicato per la percentuale indicata nell'Allegato V per l'anno in questione.
- ii. "New entrants" ("Nuovi entranti"), include le imprese che intendono immettere nel mercato dell'Unione almeno 100 tonn. di CO2 equiv. di HFC nel 2015, e che non hanno comunicato in applicazione dell'Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell'Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012. Al fine di ottenere una quota, i New entrants devono compilare anche la "Dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio HFC" specificando la tipologia di HFC e la quantità che ci si aspetta di immettere in commercio espressa in tonnellate metriche. Ogni impresa riceve una quota calcolata in base all'Allegato VI.

 Con la Comunicazione Ufficiale C 153/19 del 21.05.2014 (pdf, 286 KB) in G.U. dell'Unione Europea, sono stati invitati gli "Incumbents" e i "New entrants" a registrarsi e dichiarare una quota per l'anno di

L'invio della registrazione e della dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio HFC di per sé non conferisce alcun diritto ad immettere in commercio HFC a partire dal 2015.

COMUNICAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO E DELLE QUOTE

riferimento 2015, entro il 1 luglio 2014.

Con la Decisione della Commissione (2014/774/UE) del 31/10/2014 (pdf, 286 KB) sono stati assegnati i valori di riferimento per gli Incumbents per il periodo 2015-2017. Nella Decisione è riportato l'elenco dei nomi delle 79 imprese interessate a cui sono stati comunicati i propri valori di riferimento.

Nuovi entranti possono verificare le quote a loro assegnate per l'anno in corso direttamente nel Registro HFC.

Il prossimo periodo utile per l'invio della richiesta di quote per il 2018 è dal 1 aprile al 31 maggio 2017 alle ore 13.00, come riportato nella Comunicazione della Commissione (2017/C 16/08). I moduli di registrazione per la richiesta di quote e ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19

L'articolo 19, del Regolamento, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno siano comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II, del Regolamento, per l'anno civile in questione, prodotte, importate, inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.



Chi deve effettuare il report?

- Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell'Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
- Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell'Allegato II;
- Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
- Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell'Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
- Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell'Unione.

Cosa deve essere comunicato?

I contenuti della comunicazione dipendono dal ruolo dell'impresa nel mercato. Il nuovo modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono stati stabiliti dalla Commissione mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB).

Come deve essere inviato il report?

Ogni anno le imprese dovranno inviare il proprio report entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando il sistema online della Commissione Europea, eseguendo l'accesso dal seguente link

Ulteriori informazioni sono disponibili su sito della Commissione al seguente <u>link</u> alla sezione "Reporting obligations".

Le domande frequenti (**FAQ**) relative alle comunicazioni delle imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono disponibili, anche in lingua italiana, al seguente link della Commissione Europea http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm

QUESTIONARIO SUI SISTEMI DI REFRIGERAZIONE CENTRALIZZATI MULTIPACK PER USO COMMERCIALE

Il Regolamento (UE) n. 517/2014, all'articolo 21, paragrafo 3, prevede che, entro il 1° luglio 2017, la Commissione pubblichi una relazione di valutazione del divieto al punto 13 dell'allegato III, relativo ai sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale e che esamina in particolare la disponibilità di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili.

La Commissione ha incaricato la Öko-Recherche GmbH di raccogliere tutte le informazioni utili per valutare la disponibilità di alternative al 2022 per i sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 500.

Al fine di coinvolgere numerosi stakeholders Europei nel processo di valutazione, la Öko-Recherche GmbH ha predisposto un questionario disponibile al seguente link: http://oekorecherche.de/en/node/168.

Il questionario può essere compilato direttamente on-line o inviato entro e non oltre 31 maggio 2016 a Öko-Recherche GmbH

Münchener Str. 23, D-60329 Frankfurt am Main, Germany

Phone +49 69 252305; Fax +49 69 252306

Email: questionnaire@oekorecherche.de

Tutte le risposta saranno trattate in modo confidenziale e solo per lo scopo richiesto.

